



**CONFINDUSTRIA
GENOVA**

STATUTO

REGOLAMENTO

**CODICE ETICO
E DEI VALORI ASSOCIATIVI**

20 ottobre 2021

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Generale Costitutiva del 2 ottobre 1945
Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 7 febbraio 2008
Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2011
Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea Generale del 24 ottobre 2016
Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 16 luglio 2019
Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 20 ottobre 2021

TITOLO I PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 -Visione e missione

Confindustria Genova ha sede legale in Genova.

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello Statuto e nei Regolamenti di Confindustria. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Genova esprime la sua missione principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Genova è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 - Attività istituzionali

Sono attività istituzionali di Confindustria Genova:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - e) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Genova non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Confindustria Genova le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;

- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Genova anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nella categoria dei soci effettivi.

Sono soci effettivi:

- le imprese con sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Genova (già provincia di Genova) o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della Città Metropolitana di Genova (già provincia di Genova) unità locali, stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrare come soci effettivi, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Possono aderire a Confindustria Genova in qualità di soci aggregati le associazioni di imprese di cui alle precedenti lettere.

Tutti i soci, nell'ambito del rispettivo codice Ateco di riferimento settoriale, vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Genova e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 - Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria - di livello tecnico-organizzativo - in ordine, sia alla riconducibilità al perimetro del sistema associativo per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente articolo 3, sia al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza, sentito il parere della Sezione interessata.

Qualora la Sezione interessata non provveda ad esprimere il suo parere entro cinque giorni di calendario dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci aggregati, con possibilità di esercizio di poteri d'urgenza del Presidente e successiva ratifica da parte del Consiglio.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

L'adesione impegna il socio per un biennio il quale decorre, anche ai fini contributivi, dal primo giorno del mese successivo a quello della decisione favorevole del Consiglio di Presidenza.

Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ove non venga data formale disdetta a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. inviata almeno due mesi prima della scadenza di ciascun periodo di iscrizione.

La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 - Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Genova e al Sistema.

Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statuari e contributivi.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono sia all'Assemblea dell'Associazione, sia alle Assemblee delle articolazioni interne, merceologiche e territoriali, esclusivamente con capacità di elettorato attivo.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata l'appartenenza al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Genova comporta l'obbligo di osservare le regole – Statuto e Regolamento di attuazione - e ottemperare ai comportamenti – fissati dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria - e alle delibere degli Organi direttivi e di controllo che derivano dal rapporto associativo con l'Associazione e dalla partecipazione al sistema confederale.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale, con possibilità di definire piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, con esclusione del diritto di elettorato passivo;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Genova ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri

associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

La valutazione della natura concorrenziale nel caso concreto è rimessa al Consiglio di Presidenza previo confronto, per situazioni di particolare rilevanza, con il Vice Presidente confederale con delega all'organizzazione.

Art. 6 – Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti organizzativi e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III GOVERNANCE

Art. 7 - Organi associativi

Sono organi di Confindustria Genova:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a tre giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di luglio per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato nell'anno precedente secondo la seguente progressione:

1. fino al contributo minimo sarà assegnato 1 voto;
2. sulla quota di contribuzione superiore alla quota minima e fino 20 volte la stessa: 1 voto ulteriore per ogni quota minima maggiorata del 25%;
3. sulla quota di contribuzione superiore a 20 volte la quota minima e fino a 50 volte la stessa: 1 voto ulteriore per ogni quota minima maggiorata del 50%;
4. sulla quota di contribuzione superiore a 50 volte la quota minima e fino 100 volte la stessa: 1 voto ulteriore per ogni quota minima maggiorata del 75%;
5. sulla quota di contribuzione superiore a 100 volte la quota minima: 1 voto ulteriore per ogni quota minima maggiorata del 100%.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione e ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri, il Direttore Generale e il/i Vice Direttore/i ove esistente/i.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere ogni quadriennio dispari il Presidente, ogni biennio dispari i Vice Presidenti, ed approvare il programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Proibiviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- f) modificare lo Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9 - Consiglio Generale

Fanno parte di diritto del Consiglio Generale con diritto di voto:

1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, i Presidenti delle componenti territoriali e merceologiche, il Presidente del Comitato Piccola Industria, il Presidente dei Giovani Imprenditori, nonché tutti gli altri Past President, incluso l'ultimo, a condizione che siano espressione di impresa regolarmente associata e non che ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non;
2. i seguenti componenti elettivi:
 - a) n. 20 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari;
 - b) i componenti aggiuntivi espressi dalle Sezioni merceologiche, ogni biennio negli anni pari, in ragione del contributo complessivamente versato rispetto al totale del contributo dovuto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente dalle imprese appartenenti ad ogni sezione:
 1. un componente se il contributo complessivo è compreso tra il 10% e il 15%;
 2. un secondo componente se il contributo è compreso tra il 15,01% e il 20%;
 3. un terzo componente se il contributo è compreso tra il 20,01% e il 25%;
 4. un quarto componente se il contributo complessivo è compreso tra il 25,01% e il 30%;
 5. un quinto componente se il contributo complessivo è superiore al 30,01%;

- c) n. 3 rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria e n. 1 rappresentante aggiuntivo nominato dai Giovani Imprenditori;
3. n. 4 membri nominati dal Presidente scelti tra rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto:

- a) i Revisori contabili;
- b) i Probiviri;
- c) i componenti del Consiglio Generale, dell'Advisory Board e dei Gruppi Tecnici di Confindustria, ove non facciano già parte del Consiglio Generale dell'Associazione ad altro titolo;
- d) il rappresentante di ciascuna delle Associazioni di imprese di cui all'articolo 3, con le quali esistono accordi di collaborazione che prevedano forme di partecipazione reciproca nei rispettivi organi direttivi.

Sono ammessi altri 5 invitati permanenti, senza diritto di voto, scelti tra rappresentanti di imprese associate.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un quadriennio consecutivo al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

I componenti di nomina del Presidente durano in carica un quadriennio.

Il Presidente ha facoltà di effettuare un completamento progressivo delle nomine a sua disposizione, così come di revocare e sostituire in corso di mandato questi componenti; si applicano le norme sulla rotazione nelle cariche previste per i rappresentanti generali di cui sub 2 a) e sulla decadenza in caso di numero elevato di assenze.

La facoltà di revoca non può essere esercitata nel semestre che precede la scadenza del mandato del Presidente che ha provveduto alla nomina.

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni quattro mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) proporre al voto dell'Assemblea, ogni quadriennio dispari, il Presidente designato ed il relativo programma di attività, nonché ogni biennio dispari i Vice Presidenti;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, elaborare le azioni strategiche di medio e lungo periodo, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- g) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- i) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- j) determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
- k) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- l) istituire eventuali Sezioni/Clubs/Filiere merceologiche, nonché Gruppi territoriali dell'Associazione;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 10 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto

1. dal Presidente;
2. i Presidenti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori, fino al venir meno della carica;
3. l'ultimo Past President, come invitato permanente, a condizione che sia espressione di impresa regolarmente associata e non che ricopra incarichi politici di contenuto elettivo e non;
4. da otto Vice Presidenti eletti ogni biennio dispari dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale;

Il Presidente, nella riunione del Consiglio Generale successiva a quella in cui viene designato, o nella riunione che precede l'Assemblea ordinaria del primo anno dispari successivo alla sua elezione, propone al Consiglio stesso i nomi dei Vice Presidenti

insieme all'indicazione delle relative deleghe necessarie a presidiare le attività istituzionali di cui all'articolo 2 dello Statuto, per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, o decadano per le cause previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato degli altri Vice Presidenti.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, di regola, almeno una volta ogni due mesi. Dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea di ogni biennio dispari.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) definire e attuare le linee strategiche dell'Associazione, stabilendone l'azione a breve termine e decidendo i piani a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;
- e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- f) designare, nominare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, le attribuzioni del Consiglio Generale, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti, con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile;
- i) nominare e revocare nella carica il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, uno o più Vice Direttori; laddove il Consiglio di Presidenza non abbia

provveduto, la competenza per gli adempimenti di cui alla presente lettera spetta al Consiglio Generale;

- j) deliberare sull'articolazione delle aree di attività della struttura dell'Associazione;
- k) deliberare le sanzioni di sospensione;
- l) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Al fine di affiancare e coadiuvare i componenti del Consiglio di Presidenza nella definizione delle linee di conduzione strategica dell'Associazione è facoltà dello stesso Consiglio costituire Gruppi Tecnici, in raccordo alle deleghe di cui al comma 2 del presente articolo, fino ad un massimo di 10 componenti scelti tra rappresentanti di imprese associate secondo criteri di competenza e di adeguata rappresentanza dei diversi interessi del sistema associativo.

Spetta al Vice Presidente con delega per l'Organizzazione assicurare la puntuale realizzazione degli obiettivi organizzativi di cui al precedente comma.

I Gruppi Tecnici sono presieduti da un componente del Consiglio di Presidenza di particolare esperienza sulle tematiche di riferimento di ciascun Gruppo Tecnico.

I Presidenti dei Gruppi Tecnici hanno la responsabilità di scegliere i componenti e di determinarne il numero fino al raggiungimento del limite massimo.

L'assenza a più della metà delle riunioni indette in un anno solare comporta la decadenza dalla carica di componente di Gruppo Tecnico.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale.

Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni, ed è inderogabilmente vietata ogni ipotesi di *prorogatio*.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;

- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di motivata urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento prolungato, il Vice Presidente Vicario ove esistente o il più anziano di età tra quelli elettivi, ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente non sono cumulabili con alcuna altra carica dell'Associazione.

Il Presidente per la durata del suo mandato, può costituire un Advisory board, con un massimo di 10 componenti scelti tra esponenti del sistema associativo o provenienti dal mondo accademico e dalla società civile.

Partecipano all'Advisory board come invitati del Presidente tutti i Past President dell'Associazione.

Art. 12 - Commissione di designazione Procedura di designazione ed elezione del Presidente

La Commissione è composta dagli ultimi tre Past President, purché espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici, di contenuto elettivo e non.

La Commissione deve insediarsi almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Nell'ipotesi in cui la Commissione di designazione non si insedi almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente, si verifica l'automatica decadenza del Presidente in carica, accertata e dichiarata dal Collegio speciale dei Probiviri.

Il Collegio, tuttavia, in casi specifici di comprovata eccezionalità, può autorizzare uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione di designazione, in ogni caso per una durata non superiore ai tre mesi.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata massima di otto settimane decorrenti dalla data di insediamento della stessa fino al voto del Consiglio Generale per la designazione del nuovo Presidente.

Spetta alla Commissione esperire la più ampia, qualificata e rappresentativa consultazione delle imprese iscritte, per l'emersione in via riservata di candidati e raccolta di indicazioni e proposte per le strategie associative.

Nella prima settimana la Commissione può ricevere comunicazione di eventuali autocandidature - formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi, mediante idonea documentazione di supporto indicata dalla Commissione - e accompagnate da linee programmatiche e Curriculum Vitae.

Nella medesima settimana, la Commissione effettua una consultazione dei Presidenti delle articolazioni organizzative interne, previa convocazione da parte degli stessi dei rispettivi degli organi Direttivi, per l'emersione in via riservata di eventuali candidati.

Laddove, nel corso di questa prima fase, la Commissione rilevi che uno o più candidati hanno un consenso ritenuto significativo, provvede a richiedere allo stesso o agli stessi la presentazione delle linee programmatiche e del Curriculum Vitae.

Nella seconda settimana, la Commissione, d'intesa con il Collegio speciale dei Probiviri, verifica il profilo personale, professionale ed associativo, il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione per accedere alla carica, nonché la piena e conforme adesione all'impianto etico e valoriale del sistema associativo. La Commissione comunica agli interessati – autocandidati e candidati emersi - la conclusione degli accertamenti circa l'ammissione o meno dell'autocandidatura e della candidatura.

Nella terza settimana la Commissione, con le modalità che la stessa stabilisce, comunica alle imprese iscritte i nominativi dei candidati emersi e degli autocandidati con le relative linee programmatiche e dispone che, nella terza e quarta settimana, gli stessi si presentino con i propri programmi alle articolazioni organizzative interne.

Nelle successive due settimane – quinta e sesta - la Commissione acquisisce le espressioni di consenso dalla base sui nominativi ammessi.

In ogni caso, nel corso delle consultazioni, laddove la Commissione rilevi che ulteriori uno o più candidati hanno un consenso ritenuto significativo, provvede a richiedere allo stesso o agli stessi la presentazione delle linee programmatiche e del Curriculum Vitae.

In via immediata, la Commissione, d'intesa con il Collegio speciale dei Probiviri, effettuerà le necessarie verifiche di cui al decimo comma del presente articolo circa l'ammissibilità o meno del o dei candidati.

Nella settima settimana, al termine delle consultazioni, la Commissione individua uno o più nominativi – massimo tre - invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura e ad illustrare il proprio programma di fronte al Consiglio Generale, in una seduta da tenersi nella medesima settimana. Devono essere ammessi alla presentazione della propria candidatura, previa la verifica di cui al decimo comma del presente articolo, anche coloro che certifichino per iscritto di poter disporre di un consenso pari ad almeno il 20% dei voti rappresentati nell'Assemblea, ed attribuiti ad imprese in regola con il versamento dei contributi associativi.

Nell'ultima settimana, la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui tre candidati, sui relativi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale, professionale ed associativo, rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri; spetta, altresì, alla Commissione indicare la dimensione del consenso. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale nella seduta che si terrà nella ottava settimana dalla data di insediamento della Commissione, nella quale il Consiglio, con voto a scrutinio segreto designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Spetta alla Commissione chiedere l'intervento del Collegio speciale dei Probiviri laddove ritenga necessario garantire il rispetto della normativa del sistema e del Codice etico e dei valori associativi sul mantenimento delle modalità di confronto tra i candidati interne al perimetro associativo.

Spetta, in particolare, alla Commissione di designazione assicurare il rispetto del Codice etico e dei valori associativi in ordine all'eventuale coinvolgimento di sedi improprie per il confronto tra i candidati, con particolare riferimento ad eventuali esternazioni mediatiche di promozione della propria candidatura o di espressione di appoggio.

Comportamenti in contrasto con quanto previsto dal precedente comma potranno determinare, su richiesta della Commissione, l'intervento del Collegio speciale dei Probiviri e l'irrogazione di sanzioni, fino alla esclusione dalla competizione elettorale.

Laddove la Commissione verifichi ed accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato.

Per le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma, la Commissione farà riferimento ai parametri ed ai requisiti previsti per l'ammissione alle consultazioni delle autocandidature.

Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti.

La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 13 - Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra componente del sistema.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario, nonché nell'ipotesi in cui venga dichiarata che la lite è temeraria, l'Associazione avrà rivalsa sul deposito cauzionale e la somma verrà destinata al finanziamento di progetti di formazione interna.

Nel corso del loro mandato, i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 – Sezioni merceologiche, Clubs, Gruppi e/o Filiere merceologiche, Gruppi territoriali

Le imprese associate sul territorio di competenza dell'Associazione sono raggruppate in Sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.

Fermo quanto sopra, nell'ambito dell'Associazione possono essere costituiti:

- a) Clubs, Gruppi e/o Filiere merceologiche, trasversali rispetto alle Sezioni che, nell'ambito delle linee politiche di Confindustria Genova e d'intesa con la stessa, hanno il compito di esaminare le problematiche legate al comparto di riferimento;
- b) Gruppi Territoriali che, nell'ambito delle linee politiche di Confindustria Genova e d'intesa con la stessa, hanno il compito di esaminare le problematiche legate al territorio di riferimento, promuovere iniziative in ambito locale e rappresentare agli enti pubblici e amministrativi del territorio le istanze delle imprese locali.

La costituzione e lo scioglimento di Sezioni, Clubs, Filiere e Gruppi sono deliberati dal Consiglio Generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni Sezione/Club/Filiera/Gruppo elegge un Presidente ed un Consiglio.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 15 - Consulta dei Presidenti

E' costituita la Consulta dei Presidenti di Sezione/Club/Filiera/Gruppo che si riunisce almeno tre volte all'anno e che ha funzioni consultive di supporto ed elaborazione di strategie di attività dell'Associazione.

Art. 16 - Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre 50 addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.

Elegge un Presidente che è membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento.

Art. 17 - Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento.

TITOLO V FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 18 - Direttore Generale

La carica di Direttore Generale dell'Associazione viene conferita dal Consiglio di Presidenza. Essa ha durata quadriennale in concomitanza con il rinnovo del Presidente, ed è rinnovabile senza vincoli di mandati.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti e ne attua l'orientamento strategico e politico; è responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende la gestione di tutte le aree e funzioni della stessa.

Può proporre al Consiglio di Presidenza, per la relativa approvazione, il conferimento o la revoca della carica a uno o più Vice Direttori. Anche la carica alla Vice Direzione ha durata quadriennale in concomitanza con il rinnovo del Presidente, ed è rinnovabile senza vincoli di mandati.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Art. 19 - Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione;
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- le erogazioni o lasciti da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a Confindustria Genova;

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Art. 20 - Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo, redatti, o riclassificati, in base allo schema allegato al regolamento di attuazione dello Statuto, sono predisposti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazioni sulla revisione contabile.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione o comunque reso disponibile anche in altra forma, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 21 - Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti, al momento della richiesta il 51% della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 75% dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il 51% dei voti totali esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 22 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Le modifiche al presente Statuto entrano in vigore alla data di approvazione delle stesse, da parte dell'Assemblea di Confindustria Genova.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

*Approvato dalla Giunta il 7 aprile 2008
Modificato dalla Giunta il 9 giugno 2008
Modificato dalla Giunta il 25 ottobre 2010
Modificato dalla Giunta il 4 Giugno 2012
Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea Generale del 24 ottobre 2016
Modificato dal Consiglio Generale il 28 giugno 2018
Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 16 luglio 2019
Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 20 ottobre 2021*

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I

Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento, impugnazione delle decisioni e utilizzo logo confederale e altri segni distintivi

1. Presentazione di una domanda su apposito modulo unitamente alla documentazione richiesta (visura camerale, ultimi tre bilanci) ma senza particolari formalità, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata dai necessari dati anagrafico-funzionali per valutare l'organizzazione associativa.
2. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza (di seguito abbreviato in CP) secondo la procedura definita nello statuto.
3. La decisione positiva/negativa assunta dal CP è comunicata a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r. all'interessato.
4. In caso di pronuncia negativa del CP ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale (di seguito abbreviato in CG) che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
5. Contro la delibera negativa del CG ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
6. Contro la delibera di ammissione possibilità di ricorso, con indicazione dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
7. Dare comunicazione a tutti i soci degli ingressi delle imprese nuove iscritte.
8. Possibile richiedere pareri e criteri di orientamento a Confindustria per l'attribuzione dello status associativo, con particolare riferimento a situazioni limitrofe e "di confine" rispetto al perimetro confederale.
9. Le imprese possono utilizzare il logo e gli altri segni distintivi del sistema confederale secondo le seguenti disposizioni di Confindustria:
 - a. autorizzazione di Confindustria Genova comunicata a Confindustria senza alcuna formalità;

- b. impegno al rispetto delle politiche di Confindustria sul brand associativo;
- c. non è ammessa alcuna finalità commerciale o di business, con relativa vigilanza affidata al Collegio dei Probiviri;
- d. in caso di accertate violazioni si attua il ritiro immediato dell'autorizzazione e l'irrogazione di una sanzione associativa.

10. La modalità grafica per l'utilizzo del logo è la seguente:

- a. per i soci effettivi: dizione "associato a" seguita dal logo aquila affiancato dal nome dell'Associazione di appartenenza;
- b. per i soci aggregati: dizione "socio aggregato" seguita dal nome dell'Associazione di appartenenza.

CAPO II

Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. Dimissioni da rassegnare a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. con il preavviso indicato nello statuto; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.
2. Mantenimento pieno dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo – diritto di elettorato attivo, partecipazione ad organi, utilizzo dei servizi - in capo al socio dimissionario fino alla naturale scadenza del termine. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.
3. Recesso del socio:
 - a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso
 - b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

5. Cessazione dell'attività aziendale.

CAPO III Sanzioni

1. Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale.
2. Sospensione dell'impresa associata, deliberata dal CP per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni.
3. Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita dei requisiti di inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.
4. Espulsione dell'impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal CP - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.
5. Radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.
6. Impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I

Convocazione delle riunioni

1. Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.
2. Preavviso
 - a. Assemblea: 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - b. CG e CP: 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente
 - a. Assemblea: su richiesta del CG o almeno dal 15% dei voti totali
 - b. CG, CP: su richiesta di 1/4 dei componenti
 - c. CG: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta per oltre 10 giorni dalla richiesta.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di CG e CP.
6. Integrazione dell'ordine del giorno:
 - a. di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per CG e CP fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta
 - i. dal 50% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
 - ii. da almeno la metà dei componenti di CG e del CP, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.
7. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per CG e CP.

CAPO II

Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:
 - a. Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili
 - b. CG: 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti
 - c. CP: maggioranza dei componenti
 - d. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
 - e. solo per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza
2. Presidenza:

Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età.
3. Segreteria:
 - a. Assemblea, CG e CP: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa;
 - b. a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi
4. Deleghe: presenza non delegabile nel CP e CG.
5. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in CG.
6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
7. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
8. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.

9. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente e alla Commissione di Designazione, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III

Deliberazioni e verbali

1. Quorum deliberativi generali:
 - a. in Assemblea e CG: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche; in CP: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche;
 - b. in Assemblea, CG e CP: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.

2. Quorum deliberativi speciali:
 - a. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali; in caso di approvazione di modifiche statutarie per referendum è sempre necessario il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili;
 - b. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata pari almeno al 75% dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il 51% dei voti totali esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei componenti totali.

3. Modalità di votazione:
 - a. scrutinio segreto:

inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza;
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG;
 - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di

- parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;
- d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;
 - e. ammesse regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione – fino ad un massimo di tre ore – disposte dal Presidente, in caso di votazioni elettroniche a distanza;
 - f. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;
 - g. indicazione dei voti riportati da ciascun candidato risultante da apposite tabelle di scrutinio conservate, unitamente alle schede votate, in busta chiusa e sigillata;
 - h. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, CG e CP; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;
 - i. scrutinio: nelle votazioni a scrutinio segreto scheda con indicazione numero totale di presenti, voti espressi (distinti in schede nulle e schede valide), astenuti (distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione), voti favorevoli, voti contrari, preferenze riportate;
 - j. approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi approvazione per alzata di mano in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione;
 - k. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario;
 - l. conservazione dei verbali: presso l'Associazione, con raccolta, in sequenza cronologica, in appositi volumi riferiti ai singoli mandati; per le Assemblee implementazione progressiva di un libro verbali, organizzato per durata dei mandati del Presidente dell'Associazione/articolazione interna; conservazioni per cinque anni delle schede di votazione a scrutinio segreto.

CAPO IV

Referendum per modifiche statutarie

Procedura:

- a. indetto dal Presidente, su proposta del CG;
- b. indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori;
- c. almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio;
- d. relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative;
- e. ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I Principi generali

1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Sfalsamento temporale dei mandati degli organi: realizzato con abbinamenti necessari tra Presidente, Vice Presidenti e Consiglio di Presidenza, in anni dispari, nonché tra Consiglio Generale, organi di controllo e altri organi delle componenti interne, in anni pari.
3. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni, fatto salvo quanto previsto nel Titolo III, articolo 12, comma 16, dello Statuto.
 - b. Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato.
 - c. Presidenti, Vice Presidenti Sezioni/Gruppi/Clubs/Filiere merceologiche, Presidenti, Vice Presidenti Gruppi territoriali, Presidenti Vice Presidenti Piccola Industria e Gruppo Imprenditori, componenti aggiuntivi Sezioni e rappresentanti aggiuntivi Piccola Industria e Giovani Imprenditori: 6 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato.
Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
4. Certificazione di eventuali situazioni difformi determinano causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

5. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
6. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, elezioni suppletive in CG per la ricomposizione del CP; in tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti, di cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

CAPO II

Requisiti di accesso

1. Rappresentanza di impresa con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali *ad negotia*, membri del CdA o Direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.
2. Doppio inquadramento per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente elettivo e degli altri componenti del CP, che si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del codice civile:
 - a. dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione per la quale si concorre alla carica;
 - b. dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento.
3. Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:
 - a. formalizzazione della auto candidatura a Presidente;
 - b. chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni;
 - c. elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e gli altri componenti di diritto del CP.
4. Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.
5. Trascorso inutilmente tale termine:

- a. l'auto candidatura non è procedibile;
 - b. in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile;
 - c. il Vice Presidente elettivo non è eleggibile;
 - d. al componente del CP vengono applicate le regole indicate al successivo punto 7 del presente Capo.
6. La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:
- a. la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione;
 - b. il voto di designazione del CG;
 - c. l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi e degli altri componenti di diritto del CP.
7. Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.
8. Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla delibera 26 novembre 2015 del Consiglio Generale di Confindustria per la disciplina delle modalità contributive e di inquadramento delle imprese multilocalizzate.
9. Assenza di cause ostative: per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi di contenuto politico, nei casi previsti dalla delibera 12 marzo 2003, parte integrante del presente regolamento.
10. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
11. Accertamento: verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri. Parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale dei candidati solo per l'elezione del Presidente.

CAPO III

Decadenza

1. Perdita sopravvenuta e temporanea del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: soluzione entro i successivi dieci giorni dalla formale contestazione della situazione.
2. Perdita sopravvenuta e definitiva del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per tutti i componenti del Consiglio di Presidenza deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
3. Costituisce causa di decadenza anche l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni, protratto per sei mesi consecutivi.
4. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
5. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
6. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
7. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV ELEZIONI

CAPO I

Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Proviviri e dei Revisori contabili

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Proviviri (fac-simili allegati nn. 2, 3 e 4).
2. Candidature: da far pervenire sui singoli modelli di cui al punto 1) alla Segreteria Organi Sociali almeno 7 giorni prima Assemblea e/o comunque nel differente termine indicato sul modello.
3. Per Proviviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza (v. sopra fac-simili allegati).
4. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Proviviri; possibile ricorso ai restanti Proviviri.
5. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo.
In caso di oggettiva e verificata impossibilità il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire, ovvero:
 - a) ove possibile, proporzionale riduzione del numero degli seggi disponibili;
 - b) predisposizione di una lista aperta con possibilità per ciascun votante di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte, sempre nel rispetto del numero massimo ammesso;
 - c) votazione favorevole/sfavorevole su tutti i candidati, con elezione solo di quelli che avranno conseguito la maggioranza dei voti espressi.
6. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
7. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II

Procedura per l'elezione del Presidente

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.
2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, rispettivamente con un ulteriore Past President procedendo a ritroso.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al CG.
4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG.
5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
7. Tre come numero massimo di candidati per il voto del CG, fermo restando un obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile come parametro prioritario di riferimento nell'espletamento del mandato della Commissione di designazione.
8. Per acquisire lo status di Presidente designato necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
9. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
 - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
 - b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
 - c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;

- d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
10. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.
10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.
11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.
12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG.
13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III

Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato dal CG individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del CG.
2. Prima della suddetta presentazione, comunicazione riservata al Collegio speciale dei Probiviri per acquisirne il parere sul profilo personale, professionale ad associativo e verificare il possesso del requisito del completo inquadramento.
3. Il CG delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato. Questa deve riguardare un numero di Vice Presidenti, non inferiore a tre quarti

degli eleggibili. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva.

4. In caso di voto negativo del Consiglio Generale possibilità per il Presidente designato di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra. Nell'ipotesi di ulteriore bocciatura riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.
5. L'Assemblea, con un'unica votazione, a scrutinio segreto, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.
6. In caso di voto negativo dell'Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.
7. Non è mai ammessa l'elezione dei Vice Presidenti in Consiglio Generale.
8. I Vice Presidenti terminano il mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti.
9. In caso di dimissioni o di impedimento di un Vice Presidente, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione per la successiva elezione in Assemblea.

TITOLO V PROBIVIRI

CAPO I

Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito nell'importo corrispondente al contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

4. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Probiviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricsuzione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricsuzione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Genova che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II

Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Probiviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III

Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale, professionale ed associativo dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV

Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

TITOLO VI ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

COMITATO PICCOLA INDUSTRIA E GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

CAPO I Regolamenti e Composizione Organi

1. I regolamenti del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Associazione devono essere conformi a quanto previsto dallo Statuto e dalle norme regolamentari di Confindustria, dalle norme regolamentari del Comitato Centrale Piccola Industria e Gruppo Giovani Imprenditori, nonché dallo Statuto dell'Associazione e dalle presenti norme regolamentari in ordine alla composizione degli organi e alla durata delle cariche. I regolamenti saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale.

SEZIONI MERCEOLOGICHE, CLUBS E FILIERE MERCEOLOGICHE, GRUPPI TERRITORIALI

CAPO I Regolamenti e Composizione Organi

1. L'elenco delle Sezioni/Clubs/Filiere/Gruppi è allegato al presente Regolamento di attuazione dello Statuto.
2. I regolamenti delle Sezioni/Clubs/Filiere/Gruppi devono essere conformi a quanto previsto dallo Statuto e dalle presenti norme regolamentari in ordine al diritto di elettorato attivo e passivo, alla composizione degli organi e alla durata delle cariche. Per l'elezione dei Delegati al Comitato Piccola Industria delle Sezioni merceologiche il diritto di elettorato attivo spetta a tutte le imprese inquadrato nella singola Sezione, mentre il diritto di elettorato passivo spetta esclusivamente

ai rappresentanti delle Piccole Imprese della Sezione come definite nel Regolamento del Comitato Piccola Industria. I regolamenti saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale.

3. Organi delle Sezioni/Clubs/Filieri/Gruppi sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e un Vice Presidente.

CAPO II

Assemblea

1. Composta da tutti i soci dell'Associazione appartenenti alla medesima Sezione/Club/Filiera/Gruppo.
2. Convocazione, forma e validità deliberazioni: valgono le norme per l'Assemblea dell'Associazione di cui al Titolo II, Capi I, II e III del presente regolamento in quanto applicabili.
3. Compiti:
 - a) eleggere a scrutinio segreto, ogni biennio pari, il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio della Sezione/Club/Filiera/Gruppo, determinandone il numero dei componenti, nonché i Delegati al Comitato Piccola Industria;
 - b) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della particolare categoria/territorio e l'attività della Sezione/Club/Filiera/Gruppo;
 - c) deliberare sulle relazioni del Consiglio e del Presidente.

CAPO III

Consiglio

1. Composto da un numero dispari di componenti, variabile da 3 a 9, eletti ogni due anni pari, a scrutinio segreto, su una lista, predisposta secondo le modalità di formazione.
2. Si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 4 mesi ed ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda 1/4 dei suoi componenti.
3. Facoltà del Presidente dell'Associazione di convocare direttamente il Consiglio laddove lo ritenga opportuno.

4. Convocazione, forma e validità deliberazioni: valgono le norme per il CG dell'Associazione di cui al Titolo II, Capi I, II e III del presente regolamento in quanto applicabili.
5. Compiti:
 - a) esprime parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione o dal Presidente della Sezione/Club/Filiera/Gruppo;
 - b) rendersi interprete presso gli organi direttivi dell'Associazione delle necessità della categoria/territorio in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione/Club/Filiera/Gruppo;
 - c) deliberare costituzione, in seno ad ogni Sezione/Club/Filiera/Gruppo, di una o più sottosezioni/sottogruppi determinandone altresì le modalità di funzionamento;
 - d) nominare, ogni biennio degli anni pari, i componenti aggiuntivi della Sezione al CG di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) Statuto (solo per le Sezioni merceologiche).
6. Ai fini di quanto previsto dal sopracitato punto 5, lettera d), entro il 31 gennaio degli anni pari, l'Associazione provvede a determinare la percentuale per il calcolo dei componenti aggiuntivi spettanti a ciascuna Sezione in base alla contribuzione versata complessivamente dalle imprese appartenenti ad ogni Sezione, rapportata al totale dei contributi dovuti al 31 dicembre dell'anno precedente. Terminate tali operazioni, il Presidente dell'Associazione comunica ai Presidenti delle Sezioni interessate, il numero dei componenti aggiuntivi spettanti, invitandoli a voler procedere alle relative designazioni da effettuarsi contestualmente al rinnovo degli Organi della Sezione.

CAPO IV **Presidente**

1. Eletto da Assemblea, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati.
2. Rappresenta la Sezione/Club/Filiera/Gruppo in seno al CG.
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente (resta esclusa la partecipazione e votazione al CG di cui al punto 2).
4. Rappresenta la Sezione/Club/Filiera/Gruppo nei rapporti organizzativi interni e, in coordinamento con il Presidente dell'Associazione, in quelli esterni.
5. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio ed adempie a

tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi dell'Associazione.

6. Esprime il parere sulle domande di ammissione dei soci (solo per le Sezioni merceologiche).
7. È di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio.

CAPO V Rinnovo Organi

1. Formazione lista rinnovo Consiglio, Presidente e Vice Presidente: Presidente uscente invita i soci a far pervenire per iscritto le candidature agli organi.
2. Candidature: da far pervenire alla Segreteria di Sezione/Club/Filiera/Gruppo al massimo entro il giorno precedente l'Assemblea, salvo casi di urgenza il giorno stesso (fac-simili allegati nn. 5 e 6).
3. Ogni Impresa, in regola con il versamento dei contributi, può proporre una sola candidatura.
4. L'Assemblea di Sezione/Club/Filiera/Gruppo provvederà ad eleggere Presidente, Vice Presidente componenti Consiglio e Delegati alla Piccola Industria (questi ultimi solo per le Sezioni merceologiche).

CAPO VI Norme finali

12. Per quanto non previsto dal presente Titolo VI, si applicano le norme degli altri Titoli del presente regolamento di attuazione in quanto applicabili, nonché dello Statuto.

TITOLO VII ORGANI CONSULTIVI

CAPO I Consulta dei Presidenti

1. Le disposizioni previste dal Titolo II - Funzionamento Organi, Capi I, II e III del presente regolamento per “*Convocazione delle riunioni*”, “*Costituzione e svolgimento delle riunioni*” e “*Deliberazioni e verbali*”, per il Consiglio Generale, ove compatibili rispetto alle materie oggetto di trattazione, trovano applicazione per la Consulta dei Presidenti (art. 15 dello Statuto).

ELENCO SEZIONI MERCEOLOGICHE

1. Ardesiaci e Materiale da Costruzione
2. Cartai, Cartotecnici, Editori, Grafici
3. Chimica Plastica Tessile
4. EL.I.T. - Elettronica Information Technology
5. Finanza ed Assicurazioni
6. Impiantistica-Metalmeccanica
7. Industrie Alimentari
8. Industria Cantieristica Navale
9. Logistica e Trasporti
10. Risorse Energetiche
11. Sanità
12. Terminal Operators
13. Terziario
14. Turismo, Cultura e Comunicazione

ELENCO GRUPPI/CLUB/FILIERE

1. Gruppo DIXET – Gruppo d’Imprese ad Alta Tecnologia
2. Gruppo ChEnPe - Prodotti Chimici e Energetico Petroliferi

ELENCO GRUPPI TERRITORIALI

1. Gruppo Territoriale del Tigullio

Allegato 2)

**PROPOSTA DI CANDIDATURA
STATUTO SOCIALE - ART. 9**

l sottoscritt_

in qualità di Titolare/Legale rappresentante della società

con sede in

partita IVA

propone

quale candidato per l'elezione a componente del **CONSIGLIO GENERALE** di Confindustria

Genova per il quadriennio _____

l signor_ _____

nat_ a _____ il ____/____/____

funzione in azienda

Data, _____

Timbro e firma

La scheda di candidatura dovrà essere inviata alla Segreteria Organi Sociali via e-mail (segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it), entro il _____.

**PROPOSTA DI CANDIDATURA
STATUTO SOCIALE – ART. 13**

l sottoscritt_

in qualità di Titolare/Legale rappresentante della società

con sede in

partita IVA

propone

quale candidato per l'elezione a **REVISORE CONTABILE** di Confindustria Genova per il
quadriennio _____

l signor_ _____

nat_ a _____ il ____/____/____

funzione in azienda (eventuale)

l sig. _____ ha qualifica di Revisore ufficiale
contabile.

Data, _____

Timbro e firma

La scheda di candidatura dovrà essere inviata alla Segreteria Organi Sociali via e-mail
(segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it), entro il _____.

**PROPOSTA DI CANDIDATURA
STATUTO SOCIALE – ART. 13**

l sottoscritt_

in qualità di Titolare/Legale rappresentante della società

con sede in _____

partita IVA _____

propone

quale candidato per l'elezione a **PROBOVIRO** di Confindustria Genova per il quadriennio

l signor_ _____

nat_ a _____

il ____/____/____

funzione in azienda (eventuale)

Data, _____

Timbro e firma

La scheda di candidatura dovrà essere inviata alla Segreteria Organi Sociali via e-mail (segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it), entro il _____.

SEZIONE _____

ASSEMBLEA

**Elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio della Sezione
e dei Delegati al Comitato Piccola Industria**

Proposta di candidatura

l sottoscritt _____

in qualità di Titolare/Legale rappresentante della società

con sede in _____

partita IVA _____

propone

quale candidato per le cariche sociali della **Sezione** _____ di Confindustria Genova per il

biennio _____

l signor _____

nat_ a _____ il ____/____/____

funzione in azienda _____

quale candidato per l'elezione a:

- Presidente
- Vice Presidente
- Consigliere
- Delegato al Comitato Piccola Industria

Data, _____

Timbro e firma

La scheda di candidatura dovrà essere inviata alla Segreteria della Sezione via e-mail
(_____@confindustria.ge.it) entro il _____.

GRUPPO/CLUB/FILIERA _____

ASSEMBLEA

Elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio del Gruppo/Club/Filiera

Proposta di candidatura

l sottoscritt _____

in qualità di Titolare/Legale rappresentante della società

_____ con sede in _____

partita IVA _____

propone

quale candidato per le cariche sociali del **Gruppo/Club/Filiera** _____ di Confindustria Genova
per il biennio _____

l signor _____

nat_ a _____ il ____/____/____

funzione in azienda _____

quale candidato per l'elezione a:

- Presidente
- Vice Presidente
- Consigliere

Data, _____

Timbro e firma

La scheda di candidatura dovrà essere inviata alla Segreteria del Gruppo/Club/Filiera via e-mail
(_____@confindustria.ge.it) entro il _____.



DELIBERA SU CARICHE ASSOCIATIVE ED INCARICHI POLITICI

La Giunta, nell'esercizio del suo compito di formulare direttive generali sui comportamenti organizzativi

- analizzati i risultati di attuazione della propria delibera del settembre 1995, in materia di incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici
- considerato che sono tuttora attuali le ragioni di politica associativa che motivarono l'assunzione della predetta delibera, con riferimento particolare alla Carta dei valori associativi nel frattempo approvata dall'Assemblea
- ritenuto quindi opportuno rafforzare ed estendere le previsioni contenute nella richiamata delibera
- tenuto anche conto delle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi anni nell'assetto politico-amministrativo del Paese che hanno trasferito alle autonomie locali numerose attribuzioni di interesse diretto delle imprese
- assunto che è interesse del Sistema rafforzare l'autonomia da ogni possibile ingerenza della politica

delibera quanto segue

1. I componenti di tutti gli organi direttivi del Sistema – individuati da ogni singolo statuto – sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento della
 - nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale
 - formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale
 - assunzione di:
 - incarichi non elettivi di contenuto politico
 - posizioni direttive in una formazione politica.

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.
2. In caso di mancata presentazione delle dimissioni, il Collegio dei Probiviri dell'organizzazione interessata deve dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, interviene d'ufficio il Collegio dei Probiviri confederali.
3. La presente delibera non si applica alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico. In tali casi gli imprenditori con cariche che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere agli organi direttivi della propria Associazione una valutazione vincolante di opportunità.
4. La presente delibera trova applicazione alle situazioni di incompatibilità che verranno a determinarsi dalla data della sua approvazione e sostituisce integralmente e ad ogni effetto organizzativo la precedente delibera del 7 settembre 1995

Approvata dalla Giunta confederale il 12 marzo 2003



CONFINDUSTRIA

Regolamento unico per il sistema

ALLEGATO I
schema di bilancio

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Cassa
Banche
Titoli
Crediti con esigibilità prevista entro 12 mesi:
a) verso associati
b) verso società controllate e collegate
c) altri crediti

Ratei e risconti attivi

Altre attività correnti

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

Immobilizzazioni tecniche:

- a) valore originario
- b) meno: fondo ammortamento

Partecipazioni:

- a) in società controllate
- b) in società collegate
- c) altre partecipazioni

Crediti con esigibilità prevista oltre i 12 mesi

- a) verso associati
- b) verso società controllate e collegate
- c) altri crediti
- d) meno: fondo svalutazione crediti

Altre attività immobilizzate

TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

TOTALE ATTIVITA'

PASSIVITA'

Banche

Debiti pagabili entro 12 mesi:

- a) verso fornitori
- b) verso società controllate e collegate
- c) altri debiti

Ratei e risconti passivi

Altre passività correnti

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

Debiti pagabili oltre 12 mesi:

- verso società controllate e collegate

Trattamento fine rapporto

Altri fondi

Finanziamenti a medio e lungo termine

Altre passività non correnti

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

TOTALE PASSIVITA'

Riserve

Riserva attività istituzionali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

**CODICE ETICO
E DEI VALORI ASSOCIATIVI DI
CONFINDUSTRIA**

CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI DI CONFINDUSTRIA

Testo approvato dall'Assemblea straordinaria 19 giugno 2014

PREMESSA

I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale impongono un aggiornamento dell'impianto etico e valoriale di Confindustria in grado di orientare e supportare il sistema e le imprese aderenti nei necessari processi di evoluzione e sviluppo a livello globale.

Il quadro di riferimento per l'elaborazione del presente documento deriva da un confronto con le *best practice* a livello internazionale e nazionale, che ha tenuto in particolare considerazione gli standard e gli schemi metodologici di riferimento in essere e, soprattutto, in ottica prospettica.

Il Codice etico e dei valori associativi (il Codice) nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e dotarla di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero sistema.

E' altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il sistema confederale, orientandone e guidandone l'attività coerentemente con la *vision* di Confindustria definita nello statuto:

“Confindustria partecipa al processo di sviluppo della società italiana contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese”.

In questo quadro, Confindustria rappresenta il punto di riferimento per le forze imprenditoriali del Paese, assicurando un senso di solida identità ai propri associati, garantendo un'efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all'attività di impresa.

Nel suo operato Confindustria si ispira ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.

Il Codice si compone dei seguenti tre elementi:

- Carta dei valori e dei principi
- Carta degli impegni (nei confronti degli *Stakeholder*)
- Codice di condotta

Il presente documento assume come perimetro di riferimento:

- il sistema confederale nel suo complesso
- le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli
- gli imprenditori associati
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni.

CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI

La Carta dei valori e dei principi individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con la *vision* confindustriale.

1. Rappresentanza

Confindustria rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi delle imprese a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze. Confindustria deve essere il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, per la definizione di politiche industriali dirette a contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese.

2. Identità associativa

Confindustria fonda la propria identità associativa sul libero mercato e sulla centralità della imprenditorialità e dell'impresa. Tre elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l'innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

3. Responsabilità

Fare impresa impone una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide dello sviluppo e del mercato. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di

politiche e azioni orientate alla sostenibilità, all'innovazione e alla competitività del Paese. Tale principio comprende anche la responsabilità di rispettare gli impegni verso i differenti *Stakeholder*.

4. Legalità e regole associative

Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutto il sistema confederale. Confindustria assicura e promuove, al proprio interno e in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

5. Accountability

Confindustria considera essenziale, a ogni livello associativo, imprenditoriale e istituzionale, la necessità di rendere conto a tutti i portatori di interessi delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l'adozione di forme sistematiche e periodiche di *reporting*, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

6. Etica e trasparenza

Confindustria è consapevole che dove non esistono etica e trasparenza non c'è possibilità di sviluppo per una sana attività economica e una libera e consapevole società civile. Confindustria orienta la propria azione, sia nei rapporti associativi, sia nei confronti degli *Stakeholder*, secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.

7. Sostenibilità, innovazione, competitività

La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale. Confindustria ribadisce che una maggiore competitività del nostro Paese sui mercati internazionali dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa delle imprese, in grado di coniugare crescita economica, coesione sociale nei territori e protezione del capitale naturale. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, a un incremento della loro produttività e a una forte differenziazione sui mercati, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell'intera collettività.

8. Relazioni con gli Stakeholder

Confindustria persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate politiche economico-sociali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici e società civile. Confindustria riconosce gli interessi degli *Stakeholder*, ne rispetta le attese e, mediante l'ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s'impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

9. Sistema

Confindustria agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e *networking* ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi per lo sviluppo delle imprese e a beneficio del Paese.

CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA **(NEI CONFRONTI DEGLI *STAKEHOLDER*)**

La Carta degli impegni chiama Confindustria a una forte attenzione verso le prerogative degli *Stakeholder* e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi.

Al contempo, chiede, per alcune categorie chiave (in primo luogo gli associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di Confindustria.

1. Imprese (associate e non associate)

Le imprese sono, per definizione, il luogo dell'innovazione e il fattore trainante della ricchezza, non solo materiale, ma anche culturale e civile, di un Paese. Confindustria, come principale organizzazione rappresentativa delle imprese nazionali, ha, dunque, un ruolo cruciale.

Confindustria agisce e svolge la propria attività nell'interesse primario delle imprese associate. Inoltre, nella propria azione a supporto delle imprese, assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto e sintesi degli interessi.

2. Universo associativo

Confindustria persegue gli scopi istituzionali mediante la piena valorizzazione delle relazioni con le Associazioni di territorio e di settore e con gli altri soggetti che rientrano nel perimetro del sistema associativo. L'attività di Confindustria nei loro confronti si basa sui criteri di condivisione, cooperazione, vicinanza e trasparenza.

Al contempo, per garantire uniformità e coerenza di comportamenti e un'azione caratterizzata dai più elevati standard etici, Confindustria richiede agli associati comportamenti in linea con i propri valori e principi.

Tutti gli associati devono partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell'esclusivo interesse dell'organizzazione di appartenenza, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro, impegnandosi a rimettere il proprio mandato, o ad autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema nelle sue varie articolazioni.

3. Risorse umane

Proprio in ragione del fondamentale ruolo di Confindustria come agente di cambiamento nel Paese, il contributo delle sue risorse umane è essenziale.

Confindustria assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento. Confindustria prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.

Infine, si attende dai propri associati comportamenti in linea con le politiche a favore della promozione del capitale umano qui delineate.

In parallelo, Confindustria richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

4. Istituzioni ed Enti (nazionali e internazionali)

Il sistema confederale si rapporta, a differenti livelli e in relazione ai temi affrontati, con Enti e Istituzioni, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative.

Confindustria si propone come interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo, affidabile, indipendente e autonomo, in grado di collaborare con le Istituzioni e gli Enti, in ambito locale, nazionale e internazionale, per la definizione di innovative politiche economiche e di sviluppo, nell'interesse delle imprese e delle diverse comunità coinvolte.

5. Parti sociali

Confindustria si propone come interlocutore fattivo, leale e affidabile delle parti sociali sui temi del lavoro e delle relazioni industriali, della competitività, dello sviluppo, a livello aziendale, territoriale, nazionale e internazionale.

Si tratta di interpretare e affrontare assieme, in modo costruttivo, i cambiamenti di scenario, che richiedono un approccio sistemico e responsabile, finalizzato ad una condivisione progettuale su sfide di cruciale rilevanza per le singole aziende, i territori, i settori produttivi e l'intero Paese.

6. Sistema Paese (economia, cultura, scienza, politica e società)

Il sistema delle imprese è fattore di sviluppo imprescindibile per il Sistema Paese nel suo complesso. Confindustria svolge, dunque, un ruolo centrale nella costruzione di percorsi comuni di sviluppo e crescita. Per questo, interagisce, collabora e condivide, nel pieno rispetto degli specifici ambiti di autonomia e influenza, obiettivi, risorse, competenze, esperienze, iniziative con il mondo dell'economia e della finanza, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell'informazione e della società civile.

7. Comunità e territorio

In una logica di *corporate citizenship*, il ruolo delle imprese per lo sviluppo dei territori e delle comunità in cui sono inserite è cruciale. In parallelo, la crescita e la competitività delle imprese stesse dipendono dalla qualità dei sistemi territoriali locali.

Confindustria, nelle sue varie articolazioni, esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni di sistema che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi, per contribuire al bene comune attraverso modelli di sviluppo sostenibili.

8. Ambiente

Confindustria ritiene il capitale naturale, ossia le risorse ambientali e i servizi forniti dagli ecosistemi, *asset* fondamentale per un equilibrato sviluppo delle imprese e dei territori. L'eco-efficienza e la *green economy* sono fattori di successo e competitività nel confronto in atto sui mercati internazionali; le imprese, attraverso un'attenta e innovativa gestione, possono non solo ridurre i propri impatti, ma avere anche un effetto rigenerativo sull'ambiente.

Confindustria promuove, quindi, prassi manageriali avanzate, in modo da favorire prevenzione, riciclo e recupero delle risorse e una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

CODICE DI CONDOTTA

Il Codice etico e dei valori associativi, nelle sue diverse componenti, rappresenta il quadro di riferimento per la vita dell'intero sistema associativo.

Sottoscrivendo il Codice etico e dei valori associativi, le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli, gli imprenditori associati e i dipendenti ne rispettano e promuovono i valori, i principi e gli impegni verso i differenti *Stakeholder*.

Inoltre, le diverse Associazioni sono chiamate a recepire il codice Etico e dei valori associativi e ad adottare comportamenti conseguenti.

Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice etico e dei valori associativi impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:

- Imprenditori associati
- Imprenditori che rivestono incarichi associativi
- Imprenditori che rappresentano il Sistema in organismi esterni
- Dipendenti.

Imprenditori associati

Come componenti fondativi del sistema confederale, gli imprenditori associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice etico e dei valori associativi.

Pertanto, con riferimento all'attività d'impresa, si impegnano ad assicurare:

- in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile
- il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d'eccellenza
- ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale
- in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato
- che, nei processi di *vendor rating*, vengano promossi criteri di ordine etico, sociale e ambientale
- nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative

- nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Nella vita associativa, gli imprenditori si impegnano ad assicurare:

- una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema, in piena integrità ed autonomia
- di operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne l'unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all'interno del sistema confederale
- un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l'assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l'indipendenza, la correttezza, l'integrità e l'autonomia di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti
- una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Imprenditori che rivestono incarichi associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi.

In questo quadro, laddove si svolga una competizione elettorale, essa diviene primo momento di riscontro della coerenza dei candidati rispetto ai più elevati standard etici, che caratterizzano l'intero sistema associativo.

I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste dagli organi competenti e nelle sedi deputate dell'organizzazione di appartenenza.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi si impegnano a:

- operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, evitando

di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse

- fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte
- trattare gli associati secondo una logica di rispetto, riconoscimento e pari dignità, a prescindere da dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze
- mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa
- coinvolgere gli organi preposti dell'organizzazione di appartenenza e, a seconda delle diverse istanze considerate, i differenti *Stakeholder*, mediante meccanismi decisionali e attuativi partecipati, fondati su ascolto, dialogo, confronto, coinvolgimento e valorizzazione delle relazioni con i portatori di interessi
- rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.

Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni

Vengono scelti tra gli associati, seguendo criteri di competenza, indipendenza e piena rispondenza nei comportamenti ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le singole Associazioni, di territorio o di settore, informano Confindustria in merito alle loro rappresentanze in Enti esterni.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni si impegnano a:

- svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente a cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'Associazione che rappresentano
- informare l'Associazione, in maniera costante, circa lo svolgimento del mandato
- assumere gli incarichi non con intenti remunerativi e, più in generale, a essere guidati, nelle proprie scelte e azioni, da spirito di servizio, così da non utilizzare in alcun modo la posizione acquisita per l'ottenimento di vantaggi personali, diretti o indiretti
- rimettere il proprio mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad assicurare una partecipazione continuativa, o, comunque, su richiesta dell'Associazione
- comunicare tempestivamente e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente a cui si è stati designati.

Dipendenti

I dipendenti di Confindustria e di tutte le Associazioni del sistema, in qualità di componente operativa e direttiva dell'agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema e nella tutela dell'immagine, della reputazione e degli standard etici di Confindustria.

I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall'inquadramento contrattuale, si impegnano a:

- comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di Confindustria e degli impegni con gli *Stakeholder* affermati nel Codice etico e dei valori associativi
- comportarsi nel pieno rispetto del Codice di comportamento del Modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001
- tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con Confindustria o volta all'ottenimento di vantaggi personali
- improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti

dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice etico e dei valori associativi.

CONFINDUSTRIA GENOVA

Via San Vincenzo, 2
16121 Genova

Telefono: 010.83381 – Fax 010.8338.225

Email: info@confindustria.ge.it

Posta Elettronica Certificata: pec@pec.confindustria.ge.it